

SANTO IN MEZZ'ORA

21

**conversazione mattutina di
Alessandro Calcaterra
con Santo Fabiano**

Lunedì 29 gennaio 2024

- TRASPARENZA NEI CONTRATTI: i verbali di gara sono da pubblicare o no?
- ANAC: il fascicolo virtuale è davvero operativo?
- ANAC: Una dichiarazione tipo per la conferibilità
- ANAC: schema di bando tipo per i servizi di progettazione sopra la soglia europea
- CONSIGLIO DI STATO: il silenzio assenso in edilizia

**Tutti i lunedì
Dalle 8.30
alle 9.00**

**Ospite :
Alberto
Barbiero**



1

La pubblicazione dei verbali di gara

DELIBERA N. 261

20 giugno 2023

Oggetto

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»



Articolo 10 – Informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP

10.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti:

a) programmazione

il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

b) progettazione e pubblicazione

gli avvisi di pre-informazione
i bandi e gli avvisi di gara
avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

c) affidamento

gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
gli affidamenti diretti

d) esecuzione

La stipula e l'avvio del contratto
gli stati di avanzamento
i subappalti
le modifiche contrattuali e le proroghe
le sospensioni dell'esecuzione
gli accordi bonari
le istanze di recesso
la conclusione del contratto
il collaudo finale

e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.



Articolo 10 – Informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP

10.2 Le specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità e i tracciati di trasmissione delle informazioni di cui al punto 10.1 sono pubblicati sul portale Developers Italia <https://developers.italia.it/> nella sezione dedicata alla PCP e raggiungibili attraverso il portale internet dell'ANAC;

10.3 L'ANAC si riserva di aggiornare le specifiche e i tracciati di cui al precedente punto 10.2 mediante la pubblicazione di aggiornamenti periodici, almeno 30 giorni prima dell'adozione.


10.4 Le informazioni, i dati e di documenti che devono essere acquisiti al FVOE sono individuati nel provvedimento di cui all'articolo 24.

10.5 Le informazioni che devono essere acquisite all'Anagrafe unica degli operatori economici sono individuate con il provvedimento dell'ANAC di cui al punto 7.

10.6 Le informazioni che devono essere acquisite al casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice sono individuate con il Regolamento di cui al punto 8.

10.7 Le informazioni che devono essere acquisite ai fini della pubblicità legale sono individuate nell'allegato I al provvedimento di cui all'articolo 27.

10.8 La **trasmissione** alla BDNCP dei dati e delle informazioni di cui al punto 10.1 **assolve agli obblighi in materia di trasparenza**. Per gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, si applica il punto 3.4 del provvedimento di cui all'articolo 28 del codice.






[Home](#) / [Informati e partecipa](#) / [Primo piano](#) /

Pienamente operativo sul sito Anac il fascicolo virtuale dell'operatore economico, versione

Pienamente operativo sul sito Anac il fascicolo virtuale dell'operatore economico, versione 2.0

Data:

23 gennaio 2024



Il fascicolo virtuale dell'operatore economico, FVOE 2.0 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici.

Novità importanti nella versione 2.0:

- è stato dismesso l'uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti
- l'accesso da parte della Stazione Appaltante può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la PCP
- L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3
- Il FVOE 2.0 gestisce i profili di delega previsti dal comma 4 dell'art. 15 del Codice degli Appalti. Il Responsabile di Progetto (RP) può delegare le funzionalità per la gestione delle fasi di Programmazione, Affidamento ed Esecuzione rispettivamente ai seguenti soggetti: Responsabile fase programmazione, Responsabile fase affidamento, Responsabile fase esecuzione. Al momento la gestione delle deleghe non è disponibile sull'applicazione ANAC mentre può essere utilizzata sulle PDA
- Il profilo di Responsabile Unico del Progetto e quelli di responsabili di fase delegabili possono essere acquisiti con il servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. Agli utenti registrati e già in possesso di un profilo di Responsabile Unico del Procedimento è stato attribuito d'ufficio anche il profilo di Responsabile Unico del Progetto utilizzabile su PCP.

Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico offre un repository dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'operatore economico.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti.






Articolo 20

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. All'**atto del conferimento** dell'incarico l'interessato presenta una **dichiarazione** sulla insussistenza di una delle cause di **inconferibilità** di cui al presente decreto.
2. **Nel corso dell'incarico** l'interessato presenta annualmente una **dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità** di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono **pubblicate nel sito della pubblica amministrazione**, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è **condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico**.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la **dichiarazione mendace**, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39



3

Schemi di pubblicazione dei dati per la standardizzazione da adottare ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 33/2013

Data:

25 gennaio 2024

Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

1. **L'Autorità nazionale anticorruzione** definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».
2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati **dall'Autorità nazionale anticorruzione** sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.
4. **Gli standard, i modelli e gli schemi** di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:
 - a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;
 - b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
5. **I soggetti di cui all'articolo 2-bis**, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1



Schemi di pubblicazione dei dati per la standardizzazione da adottare ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 33/2013 - consultazione on line

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine di semplificare la pubblicazione e la consultazione dei dati, documenti e informazioni da pubblicare ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha avviato un percorso per la realizzazione di una **Piattaforma unica della trasparenza**, concepita come unico punto di accesso e consultazione dei dati che le amministrazioni sono chiamate a rendere conoscibili in virtù del citato decreto.

Ciò posto, l'Anac, dopo aver definito un primo set di schemi di pubblicazione dei dati per la standardizzazione ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 33/2013, a seguito di un confronto informale con il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia Italia Digitale e l'ISTAT, prima dell'acquisizione del parere formale degli stessi nonché di quello della Conferenza unificata, ha predisposto anche modelli di pubblicazione riferiti all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

Si rappresenta che l'Autorità ha deciso di redigere dei **modelli dichiarativi standardizzati**, idonei non solo ad agevolare l'attività di controllo da parte dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - RPCT - delle amministrazioni interessate, ma anche a semplificare l'adempimento degli obblighi dichiarativi a carico degli interessati e a rendere lo stesso il più consapevole possibile, anche in considerazione delle conseguenze normativamente previste in caso di discrepanze.

In tal senso, sono stati ideati 4 modelli riferiti alla singola tipologia di ente interessato dal d.lgs. 39 (enti pubblici, PP.AA., enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti sanitari), nei quali sono state inserite anche delle esplicitazioni riguardanti le tipologie di incarico e le fattispecie di inconferibilità e incompatibilità astrattamente rilevanti.

Anche tali modelli vengono sottoposti in consultazione per eventuali osservazioni e contributi.





DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI¹


Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ con riferimento all'incarico di _____
rivestito presso _____, conferito con
provvedimento/atto _____, ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39
dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti
falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs.
n. 39 dell'08.04.2013 ,

4

Schema di Bando tipo n. 2/2023

Data:

22 gennaio 2024



Schema di Bando tipo n. 2/2023 - Consultazione on line

Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

In attuazione dell'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto lo Schema di Bando tipo n. 2/2023 - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

In tema di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice sono emerse numerose questioni problematiche derivanti da vuoti normativi, assenza di coordinamento tra disposizioni contenute in diversi atti normativi o difficoltà interpretative.

Attesa la particolare rilevanza dell'atto, presso l'Anac è stato istituito un apposito gruppo di lavoro cui hanno partecipato Consip, ITACA/Soggetti aggregatori, Invitalia, IFEL, OICE e ANCE, che ha collaborato alla stesura del documento.



3

COMUNICATO DEL PRESIDENTE
dell'8 novembre 2023

Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – differimento al 31 gennaio 2024 del termine per la pubblicazione

Al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche quest'anno **l'Autorità ha valutato opportuno prorogare al 31 gennaio 2024 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.**

Per la redazione della relazione, i RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2023 pubblicata sul sito di ANAC.

L'amministrazione/società/ente, ultimata la compilazione, pubblica la scheda all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"/"Società trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – prevenzione della corruzione".

Non appena saranno completati i necessari interventi di adeguamento, i RPCT che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT di Anac potranno usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, e alle misure di attuazione, con riferimento all'annualità 2023.

Con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità verranno date informazioni su quando tale ulteriore strumento potrà essere disponibile.

4

Entro il 31 gennaio le PA devono predisporre e pubblicare il Piano anticorruzione

Data:

15 gennaio 2024



Entro il 31 gennaio le PA devono predisporre e pubblicare il Piano anticorruzione

E' fissato al 31 gennaio 2024 il termine per le pubbliche amministrazione per la predisposizione e pubblicazione del piano anticorruzione 2024-2026. Questa deve avvenire nell'ambito dell'adozione del Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione.

E' quanto ha precisato il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dello scorso 10 gennaio 2024.

E' tuttavia opportuno evidenziare che, per i soli enti locali, il termine ultimo per l'adozione del PIAO è fissato al 15 aprile 2024, a seguito del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 disposto dal decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023.

Per le amministrazioni e gli enti tenuti all'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – PTPCT, all'adozione di un documento che tiene luogo dello stesso o all'integrazione del modello 231, il termine resta fissato al 31 gennaio 2024, secondo quanto disposto dalla legge n. 190/2012 (articolo 1, comma 8).

Va ricordato che, secondo quanto stabilito dal Piano nazionale Anticorruzione 2022, le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti godono di un'importante semplificazione.

Dopo la prima adozione, possono confermare nel triennio la programmazione adottata nell'anno precedente, se non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative; o non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti; o non siano stati modificati gli obiettivi strategici. Tale conferma deve avvenire con atto motivato dall'organo di indirizzo.





Articolo 6

Piano integrato di attività e organizzazione

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo **pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.**

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con L. 6 agosto
2021, n. 113



Articolo 8

Rapporto del Piano integrato di attività e organizzazione con i documenti di programmazione finanziaria

DECRETO
30 giugno 2022, n. 132

Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto.

In ogni caso di **differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione**, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di **trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci**.

In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.



Articolo 6


Piano integrato di attività e organizzazione

1. Per assicurare la **qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa** e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva **semplificazione e reingegnerizzazione dei processi** anche in **materia di diritto di accesso**, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione**, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con L. 6 agosto
2021, n. 113

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 dicembre 2023

**Differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali.
(GU n.303 del 30-12-2023)**



Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Vista la lettera del 20 novembre 2023 con la quale l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione province d'Italia (U.P.I.) hanno chiesto il differimento del predetto termine al 31 marzo 2024, motivandolo, tra l'altro: per l'attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid; per l'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto;

Ritenuto di differire al 15 marzo 2024 il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2024/2026;

Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2023, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;

Decreta:

Articolo unico


Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali e' differito al **15 marzo 2024**.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2023



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 luglio 2023

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
(GU n.181 del 4-8-2023)





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 25 luglio 2023

9.3.6 Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio.

Il **rinvio dei termini di approvazione del bilancio** disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, **anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.**

Pertanto, **per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.**

Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.



5

**Il responsabile
dell'inclusione e
dell'accessibilità**

Art. 6

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113

Piano integrato di attività e organizzazione

2-bis*. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, **nell'ambito del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione**, che definisce specificatamente le modalità e le azioni di cui al comma 2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale. **I nominativi dei soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.**

2-ter*. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni di cui al comma 2-bis, anche ricorrendo a **forme di gestione associata.**

(*) Comma aggiunto con l'articolo 3 del DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2023, n. 222

Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227

Art. 6

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113

Piano integrato di attività e organizzazione

- e) l'elenco delle procedure da semplificare** e reingegnerizzare **ogni anno**, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la **graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure** effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;**
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere**, anche con riguardo alla **composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.**

Art. 6

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113

Piano integrato di attività e organizzazione

- e) l'elenco delle procedure da semplificare** e reingegnerizzare **ogni anno**, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la **graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure** effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;**
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere**, anche con riguardo alla **composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.**

Publicato il 30/11/2023

N. 10383/2023REG.PROV.COLL.
N. 03992/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

6

